

TRIBUNALE DI VICENZA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 225/2025 R.G.E.

Avviso di vendita giudiziaria CON MODALITA' ANALOGICA

Il sottoscritto Dott. Carlo Santamaria Amato, Notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione al compimento delle operazioni di vendita degli immobili sottoposti alla procedura esecutiva in epigrafe, rende noto che **il giorno 20 ottobre 2026 alle ore 10:00 avrà luogo la vendita dei seguenti beni:**

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO 1

Per l'intero in piena proprietà

C.F. - Comune di Vicenza - Fg. 45

part. n. 832 sub 36, VIA TOMASO ALBINONI n. 34, scala B, p. T-3, Cat. A/3, Cl. 4, Cons. vani 5, Sup. Cat. Tot. mq. 87 – Tot. escluse aree scoperte mq. 86, Rendita € 322,79;

confini in senso N.E.S.O. (secondo la planimetria catastale (non è presente l'elaborato planimetrico)), come da perizia: vano scala comune, altra u.i. di proprietà di terzi, muri perimetrali, altra u.i. di proprietà di terzi, muri perimetrali (salvi i più precisi);

part. n. 832 sub 6, VIA TOMASO ALBINONI, p. T, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq. 11, Sup. Cat. Tot. mq. 11, Rendita € 45,45;

confini in senso N.E.S.O. (secondo la planimetria catastale (non è presente l'elaborato planimetrico)), come da perizia: muri perimetrali, altre u.i. di proprietà di terzi (salvi i più precisi).

Trattasi di appartamento al piano terzo con garage al piano terra (superficie commerciale complessiva di circa mq. 93) sito a Vicenza in Via Tomaso Albinoni n. 34.

Facente parte di fabbricato condominiale residenziale su sei piani fuori terra (dotato di ascensore), l'abitazione in oggetto risulta composta da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e balcone.

Parti comuni: ex artt. 1117 e segg. c.c..

Stato di possesso

L'appartamento sub 36 risulta occupato da soggetto terzo in forza di contratto di locazione del tipo 4+4 anni, stipulato il 01.06.2023 (con decorrenza dalla stessa data) e registrato il 15.06.2023 (ante pignoramento); tale contratto ha ad oggetto anche il garage sub 6; tuttavia, in sede di sopralluogo, si è riscontrato che, di fatto, il predetto garage risulta occupato, senza titolo, da altro soggetto terzo (conduttore dell'appartamento sub 40 (compreso nel LOTTO 3)) e che il conduttore dell'appartamento sub 36 risulta occupare, invece, senza titolo, il garage sub 10 (compreso nel

LOTTO 2 e oggetto di contratto di locazione (del tipo 3+2 anni, stipulato il 01.04.2024 (con decorrenza dalla stessa data) e registrato il 22.04.2024 (ante pignoramento)) a favore dello stesso conduttore dell'appartamento sub 40 (compreso, come detto, nel LOTTO 3)); come indicato dal Giudice dell'Esecuzione, sarà onere degli acquirenti dei lotti interessati, eventualmente in maniera congiunta, regolarizzare le singole situazioni; ad ogni modo, il canone annuo previsto nel contratto *de quo* (registrato il 15.06.2023), pari ad € 4.800,00 (€ 400,00 mensili), è stato ritenuto congruo, ex art. 2923, 3° co., c.c., dall'esperto stimatore; il contratto, pertanto, è opponibile.

Pratiche edilizie

- 1 - Autorizzazione Edilizia n.ri 17655 P.G. e 4528 r.p. del 19.12.1968 per “*costruire un fabbricato per uso abitazioni*”;
- 2 - Nulla Osta all'Abitabilità n.ri 17655/68 P.G. e 4091 u.p. del 16.02.1971.

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia

Come si evince dalla perizia, sono state riscontrate difformità all'interno dell'appartamento, comunque sanabili mediante la presentazione di idonea pratica edilizia e il pagamento di una sanzione (in misura non inferiore a € 1.000,00); sono state riscontrate anche difformità dimensionali, comunque ricomprese nelle tolleranze ex art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; le spese tecniche per la sanatoria e per le asseverazioni in merito alle tolleranze sono state quantificate in € 3.000,00, da intendersi a carico dell'acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Sempre in perizia, si precisa che eventuali difformità prospettiche, per poter essere sanate, dovranno essere approvate dal condominio e che le sanzioni potranno essere determinate in via definitiva dall'U.T. Comunale solo dopo la presentazione della pratica la conseguente istruttoria.

Giudizio di conformità catastale

Come si evince dalla perizia, con riferimento all'appartamento, sono state riscontrate difformità relativamente alla posizione di alcune pareti divisorie interne e alla dimensione del terrazzo esterno (minore rispetto a quella rappresentata graficamente).

Il garage, invece, non presenta sostanziali difformità planimetriche; si è rilevato soltanto che la relativa altezza è di circa cm 224, mentre, nella planimetria catastale, è riportata altezza di cm 240.

È necessario aggiornare la planimetria catastale, tenuto conto anche di quanto sopra riportato sub “Giudizio di conformità urbanistico-edilizia”; i relativi costi sono stati quantificati in € 1.500,00 , da intendersi a carico dell'acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Prestazione energetica

E' agli atti Attestato di Prestazione Energetica (valido fino al 22.03.2036) dal quale si evince che

l'abitazione in oggetto è di classe energetica E con EPgl,nren 179,92 kWh/mq. anno.

Altre informazioni per l'acquirente

- Come si evince anche dalla perizia, risulta essere stato trascritto, in data 06.11.2024 ai n.ri 23849 R.G. e 17444 R.P., sequestro preventivo a favore dell'ERARIO DELLO STATO; peraltro, la trascrizione risulta essere stata annotata, in data 07.05.2025 ai n.ri 9865 R.G. e 833 R.P., di revoca di sequestro preventivo; si riporta testualmente, di seguito, quanto indicato nel quadro D dell'annotazione: *“LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, CON PROVVEDIMENTO DI REVOCA SEQUESTRO PREVENTIVO N. 4206/2023 R.G. MOD. 21, HA DISPOSTO IL DISSEQUESTRO DEI BENI IMMOBILI RICONDUCIBILI A (...) (esecutato), SITI NEL COMUNE DI VICENZA E SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO IN DATA 06/11/2024.”*.

- In sede di determinazione del prezzo base di vendita, dal valore di stima, oltre a quanto sopra indicato sub “Giudizio di conformità urbanistico-edilizia” e sub “Giudizio di conformità catastale”, sono stati detratti anche € 2.777,80 quali “Spese condominiali non pagate nell'ultimo biennio”.

- Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura della perizia (datata 10.04.2026), redatta dall'Ing. Carlo Casonato di Vicenza.

LOTTO 2

Per l'intero in piena proprietà

C.F. - Comune di Vicenza - Fg. 45

part. n. 832 sub 39, VIA TOMASO ALBINONI n. 34, scala B, p. T-4, Cat. A/3, Cl. 4, Cons. vani 5,5, Sup. Cat. Tot. mq. 99 – Tot. escluse aree scoperte mq. 98, Rendita € 355,06;

confini in senso N.E.S.O. (secondo la planimetria catastale (non è presente l'elaborato planimetrico)), come da perizia: muri perimetrali, altra u.i. di proprietà di terzi, vano scala comune (salvi i più precisi);

part. n. 832 sub 10, VIA TOMASO ALBINONI, p. T, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq. 12, Sup. Cat. Tot. mq. 12, Rendita € 49,58;

confini in senso N.E.S.O. (secondo la planimetria catastale (non è presente l'elaborato planimetrico)), come da perizia: muri perimetrali, altre u.i. di proprietà di terzi (salvi i più precisi).

Trattasi di appartamento al piano quarto con garage al piano terra (superficie commerciale complessiva di circa mq. 107) sito a Vicenza in Via Tomaso Albinoni n. 34.

Facente parte di fabbricato condominiale residenziale su sei piani fuori terra (dotato di ascensore), l'abitazione in oggetto risulta composta da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, ulteriore stanza, bagno, ripostiglio e balcone.

Parti comuni: ex artt. 1117 e segg. c.c..

Stato di possesso

L'appartamento sub 39 risulta occupato da soggetto terzo in forza di contratto di locazione non registrato e, pertanto, non opponibile; il garage sub 10, invece, da un lato, risulta oggetto di contratto di locazione (del tipo 3+2 anni, stipulato il 01.04.2024 (con decorrenza dalla stessa data) e registrato il 22.04.2024 (ante pignoramento)) a favore del conduttore dell'appartamento sub 40 (compreso nel LOTTO 3) e, dall'altro, risulta, di fatto, occupato, senza titolo, dal conduttore dell'appartamento sub 36 (compreso nel LOTTO 1), conduttore in forza di contratto di locazione (del tipo 4+4 anni, stipulato il 01.06.2023 (con decorrenza dalla stessa data) e registrato il 15.06.2023 (ante pignoramento)) avente ad oggetto, oltre al sub 36 predetto, anche il garage sub 6 (sempre compreso nel LOTTO 1); come indicato dal Giudice dell'Esecuzione, sarà onere degli acquirenti dei lotti interessati, eventualmente in maniera congiunta, regolarizzare le singole situazioni; ad ogni modo, con riferimento al LOTTO 2 in oggetto, in sede di ordinanza di vendita (in data 29.05.2026), il Giudice dell'Esecuzione stesso ha disposto la liberazione entro 120 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza medesima.

Pratiche edilizie

- 3 - Autorizzazione Edilizia n.ri 17655 P.G. e 4528 r.p. del 19.12.1968 per “*costruire un fabbricato per uso abitazioni*”;
- 4 - Nulla Osta all'Abitabilità n.ri 17655/68 P.G. e 4091 u.p. del 16.02.1971.

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia

Come si evince dalla perizia, sono state riscontrate difformità all'interno dell'appartamento, comunque sanabili mediante la presentazione di idonea pratica edilizia e il pagamento di una sanzione (in misura non inferiore a € 1.000,00); sono state riscontrate anche difformità dimensionali, comunque ricomprese nelle tolleranze ex art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; le spese tecniche per la sanatoria e per le asseverazioni in merito alle tolleranze sono state quantificate in € 3.000,00, da intendersi a carico dell'acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Sempre in perizia, si precisa che eventuali difformità prospettiche, per poter essere sanate, dovranno essere approvate dal condominio e che le sanzioni potranno essere determinate in via definitiva dall'U.T. Comunale solo dopo la presentazione della pratica la conseguente istruttoria.

Giudizio di conformità catastale

Come si evince dalla perizia, con riferimento all'appartamento, sono state riscontrate difformità relativamente alla posizione di alcune pareti divisorie interne e alla dimensione del terrazzo esterno (minore rispetto a quella rappresentata graficamente).

Il garage, invece, non presenta sostanziali difformità planimetriche; si è rilevato soltanto che la

relativa altezza è di circa cm 224, mentre, nella planimetria catastale, è riportata altezza di cm 240. È necessario aggiornare la planimetria catastale, tenuto conto anche di quanto sopra riportato sub “Giudizio di conformità urbanistico-edilizia”; i relativi costi sono stati quantificati in € 1.500,00 , da intendersi a carico dell’acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Prestazione energetica

E’ agli atti Attestato di Prestazione Energetica (valido fino al 22.02.2036) dal quale si evince che l’abitazione in oggetto è di classe energetica F con EPgl,nren 235,32 kWh/mq. anno.

Altre informazioni per l’acquirente

- Come si evince anche dalla perizia, risulta essere stato trascritto, in data 06.11.2024 ai n.ri 23849 R.G. e 17444 R.P., sequestro preventivo a favore dell’ERARIO DELLO STATO; peraltro, la trascrizione risulta essere stata annotata, in data 07.05.2025 ai n.ri 9865 R.G. e 833 R.P., di revoca di sequestro preventivo; si riporta testualmente, di seguito, quanto indicato nel quadro D dell’annotazione: *“LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, CON PROVVEDIMENTO DI REVOCA SEQUESTRO PREVENTIVO N. 4206/2023 R.G. MOD. 21, HA DISPOSTO IL DISSEQUESTRO DEI BENI IMMOBILI RICONDUCIBILI A (...) (esecutato), SITI NEL COMUNE DI VICENZA E SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO IN DATA 06/11/2024.”.*

- In sede di determinazione del prezzo base di vendita, dal valore di stima, oltre a quanto sopra indicato sub “Giudizio di conformità urbanistico-edilizia” e sub “Giudizio di conformità catastale”, sono stati detratti anche € 3.123,81 quali “Spese condominiali non pagate nell’ultimo biennio”.

- Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura della perizia (datata 10.04.2026), redatta dall’Ing. Carlo Casonato di Vicenza.

LOTTO 3

Per l’intero in piena proprietà

C.F. - Comune di Vicenza - Fg. 45

part. n. 832 sub 40, VIA TOMASO ALBINONI n. 34, scala B, p. T-5, Cat. A/3, Cl. 4, Cons. vani 5, Sup. Cat. Tot. mq. 88 – Tot. escluse aree scoperte mq. 87, Rendita € 322,79;

confini in senso N.E.S.O. (secondo la planimetria catastale (non è presente l’elaborato planimetrico)), come da perizia: vano scala comune, altra u.i. di proprietà di terzi, muri perimetrali, altra u.i. di proprietà di terzi, muri perimetrali (salvi i più precisi);

part. n. 832 sub 8, VIA TOMASO ALBINONI, p. T, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq. 12, Sup. Cat. Tot. mq. 12, Rendita € 49,58;

confini in senso N.E.S.O. (secondo la planimetria catastale (non è presente l’elaborato

planimetrico)), come da perizia: muri perimetrali, altre u.i. di proprietà di terzi (salvi i più precisi). Trattasi di appartamento al piano quinto con garage al piano terra (superficie commerciale complessiva di circa mq. 93) sito a Vicenza in Via Tomaso Albinoni n. 34.

Facente parte di fabbricato condominiale residenziale su sei piani fuori terra (dotato di ascensore), l'abitazione in oggetto risulta composta da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e balcone.

Parti comuni: ex artt. 1117 e segg. c.c..

Stato di possesso

L'appartamento sub 40 risulta occupato da soggetto terzo in forza di contratto di locazione del tipo 3+2 anni, stipulato il 01.04.2024 (con decorrenza dalla stessa data) e registrato il 22.04.2024 (ante pignoramento); nel contratto, l'appartamento viene erroneamente indicato con l'identificativo catastale part. n. 832 sub 8 (corrispondente al garage); nell'interrogazione richiesta all'Agenzia delle Entrate, invece, risulta il corretto sub 40; il contratto, peraltro, ha ad oggetto, anche come da interrogazione richiesta all'Agenzia delle Entrate, pure il garage sub 10, garage (compreso nel LOTTO 2) che, di fatto, risulta occupato, senza titolo, da altro soggetto terzo, conduttore dell'appartamento sub 36 (compreso nel LOTTO 1); il conduttore dell'appartamento sub 40, invece, risulta occupare, senza titolo, il garage sub 6 (sempre compreso nel LOTTO 1 e oggetto, come lo stesso sub 36, di contratto di locazione (del tipo 4+4 anni, stipulato il 01.06.2023 (con decorrenza dalla stessa data) e registrato il 15.06.2023 (ante pignoramento) a favore, come anzi detto, di altro soggetto terzo); come indicato dal Giudice dell'Esecuzione, sarà onere degli acquirenti dei lotti interessati, eventualmente in maniera congiunta, regolarizzare le singole situazioni; ad ogni modo, il canone annuo previsto nel contratto *de quo* (registrato il 22.04.2024), pari ad € 7.200,00 (€ 600,00 mensili), è stato ritenuto congruo, ex art. 2923, 3° co., c.c., dall'esperto stimatore; il contratto, pertanto, è opponibile.

Quanto, in particolare, al garage sub 8, si segnala, in perizia, che lo stesso, al momento del sopralluogo da parte dell'esperto stimatore, risultava non occupato da persone ma con, all'interno, la presenza di numerosi oggetti di proprietà ignota.

Pratiche edilizie

5 - Autorizzazione Edilizia n.ri 17655 P.G. e 4528 r.p. del 19.12.1968 per "*costruire un fabbricato per uso abitazioni*";

6 - Nulla Osta all'Abitabilità n.ri 17655/68 P.G. e 4091 u.p. del 16.02.1971.

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia

Come si evince dalla perizia, sono state riscontrate difformità all'interno dell'appartamento, comunque sanabili mediante la presentazione di idonea pratica edilizia e il pagamento di una

sanzione (in misura non inferiore a € 1.000,00); sono state riscontrate anche difformità dimensionali, comunque ricomprese nelle tolleranze ex art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; le spese tecniche per la sanatoria e per le asseverazioni in merito alle tolleranze sono state quantificate in € 3.000,00, da intendersi a carico dell'acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Sempre in perizia, si precisa che eventuali difformità prospettiche, per poter essere sanate, dovranno essere approvate dal condominio e che le sanzioni potranno essere determinate in via definitiva dall'U.T. Comunale solo dopo la presentazione della pratica la conseguente istruttoria.

Giudizio di conformità catastale

Come si evince dalla perizia, con riferimento all'appartamento, sono state riscontrate difformità relativamente alla posizione di alcune pareti divisorie interne e alla dimensione del terrazzo esterno (minore rispetto a quella rappresentata graficamente).

Il garage, invece, non presenta sostanziali difformità planimetriche; si è rilevato soltanto che la relativa altezza è di circa cm 224, mentre, nella planimetria catastale, è riportata altezza di cm 240.

È necessario aggiornare la planimetria catastale, tenuto conto anche di quanto sopra riportato sub "Giudizio di conformità urbanistico-edilizia"; i relativi costi sono stati quantificati in € 1.500,00, da intendersi a carico dell'acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Prestazione energetica

E' agli atti Attestato di Prestazione Energetica (valido fino al 22.03.2036) dal quale si evince che l'abitazione in oggetto è di classe energetica F con EPgl,nren 268,46 kWh/mq. anno.

Altre informazioni per l'acquirente

- Come si evince anche dalla perizia, risulta essere stato trascritto, in data 06.11.2024 ai n.ri 23849 R.G. e 17444 R.P., sequestro preventivo a favore dell'ERARIO DELLO STATO; peraltro, la trascrizione risulta essere stata annotata, in data 07.05.2025 ai n.ri 9865 R.G. e 833 R.P., di revoca di sequestro preventivo; si riporta testualmente, di seguito, quanto indicato nel quadro D dell'annotazione: *"LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, CON PROVVEDIMENTO DI REVOCA SEQUESTRO PREVENTIVO N. 4206/2023 R.G. MOD. 21, HA DISPOSTO IL DISSEQUESTRO DEI BENI IMMOBILI RICONDUCIBILI A (...) (esecutato), SITI NEL COMUNE DI VICENZA E SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO IN DATA 06/11/2024."*

- In sede di determinazione del prezzo base di vendita, dal valore di stima, oltre a quanto sopra indicato sub "Giudizio di conformità urbanistico-edilizia" e sub "Giudizio di conformità catastale", sono stati detratti anche € 3.124,29 quali "Spese condominiali non pagate nell'ultimo biennio".

- Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura della perizia (datata 10.04.2026), redatta dall'Ing. Carlo Casonato di Vicenza.

PREZZO BASE (ASTA SENZA INCANTO):

LOTTO 1: € 64.600,00.

OFFERTA MINIMA: € 48.450,00.

RILANCIO MINIMO: € 1.000,00.

LOTTO 2: € 74.700,00.

OFFERTA MINIMA: € 56.025,00.

RILANCIO MINIMO: € 1.000,00.

LOTTO 3: € 65.800,00.

OFFERTA MINIMA: € 49.350,00.

RILANCIO MINIMO: € 1.000,00.

Nota: è ammessa la facoltà di pagamento rateale del prezzo ex art. 574 c.p.c. purchè la rateazione sia mensile.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al Professionista Delegato il giorno 20 ottobre 2026 alle ore 10:00 presso l'ANVIPES-Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza.

OFFERTE

1. Il termine per depositare le offerte di acquisto è fissato alle ore 12.00 del giorno non festivo (e, comunque, con esclusione del sabato) precedente a quello fissato per l'apertura delle buste.
2. Ognuno, tranne il debitore e i soggetti esclusi per legge (art. 377 c.c., art. 1471 c.c.), può fare offerte d'acquisto.
3. Le offerte, in marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso l'ANVIPES-Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza (Tel. 0444 235462 – Fax 0444 527273 – E-mail info@anvipes.com – Sito web www.anvipes.com). Il ricevente dovrà annotare sulla busta solamente il nome del Giudice o il nome del Professionista Delegato, la data dell'udienza fissata per l'apertura delle buste, il nome di chi materialmente presenta l'offerta, data ed ora del deposito.
4. Le offerte dovranno essere compilate secondo il fac simile in uso (disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale, presso il Custode e presso l'ANVIPES) e contenere:
 - l'indicazione del Tribunale e del numero di procedura;
 - l'indicazione del Giudice cui è assegnata la procedura;

- l'indicazione del Professionista Delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, che dovrà essere inserita nella busta. Se l'offerente è una società o altro ente, dovrà essere allegata visura CCIAA, da cui risulti l'attuale esistenza della persona giuridica, con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta in udienza. Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune sede di questo Tribunale; in mancanza le comunicazioni gli saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ricavabili dalla ordinanza di vendita, dall'avviso di vendita, dalla perizia;
- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo base, a pena di esclusione;
- il termine di versamento del saldo prezzo, nel caso in cui questo venga versato in un'unica soluzione, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che non potrà superare i 120 gg.. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dalla aggiudicazione. Non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni (termine perentorio, non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei termini) dall'aggiudicazione. Laddove l'offerente intenda avvalersi della facoltà di pagamento rateale, dovrà dichiararlo nell'offerta; in ogni caso il termine per il pagamento rateale non potrà essere superiore a 12 mesi; in caso di pagamento rateale l'offerente, qualora l'immobile venga a lui aggiudicato, potrà chiedere comunque l'immediata immissione nel possesso del bene, ma dovrà essere prestata fideiussione bancaria autonoma e a prima richiesta, della durata pari al termine di pagamento dell'ultima rata e per un importo pari almeno al 30% del prezzo di aggiudicazione; il mancato pagamento anche di una sola rata, peraltro, comporterà decadenza dall'aggiudicazione e le rate versate rimarranno acquisite alla procedura a titolo di multa. L'offerta potrà prevedere infine anche il pagamento del prezzo a mezzo accollo dei debiti del debitore, ex artt. 508-585 c.p.c., ovvero attraverso accensione di apposito mutuo;

- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
 - un assegno circolare non trasferibile (a titolo di cauzione) intestato a **"PROC. ESEC. N. 225/2025 R.G.E. TRIB. VICENZA"**, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto.
5. L'offerta non è valida se non è prestata cauzione o se perviene oltre il termine.
6. L'offerta è irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni. Essa, peraltro, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
7. L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo sopra determinato o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.
8. Nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi.

MODALITA' DELL'AGGIUDICAZIONE - SALDO PREZZO

- 1) All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:
- In caso di unica offerta, se il prezzo offerto è inferiore (di non più di 1/4) al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, il Giudice si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.
 - In caso di unica offerta pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, l'immobile sarà immediatamente aggiudicato.
 - In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il rilancio minimo sarà di euro 500,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 50.000,00, di euro 1.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 150.000,00, di euro 2.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 300.000,00, di euro 3.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 500.000,00, di euro 5.000,00 se il prezzo base è superiore ad euro 500.000,00. Il tal caso il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto entro 1 minuto dal rilancio precedente. Nel caso in cui le parti non siano disponibili ad effettuare la gara, l'aggiudicazione avverrà a chi abbia effettuato l'offerta più alta o, a parità di offerta, a quella presentata per prima. Se l'entità dell'offerta risultasse

comunque inferiore al valore dell'immobile il Giudice si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.

- Nel caso concorrano più offerte, alcune con pagamento immediato dell'intero prezzo, altre con pagamento rateale, ex art. 573 comma 3° c.p.c. saranno comunque preferite le prime, salvo diverso avviso dei creditori presenti all'udienza.
 - Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione.
 - Nel caso in cui, nei 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita, sia presentata offerta per l'assegnazione, la stessa sarà comunque preferita, nel caso in cui il prezzo offerto dagli offerenti sia inferiore al valore dell'immobile così come indicato nell'ordinanza di vendita.
 - Nell'ipotesi di vendita di più lotti, il delegato cesserà le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice; in alternativa, quando siano in vendita più lotti e il prezzo di alcuni di essi sia già sufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei crediti, il delegato potrà procedere all'aggiudicazione con riserva, rimettendo al Giudice ex art. 591 ter c.p.c. l'aggiudicazione definitiva.
- 2) Nella vendita senza incanto, l'aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive.
- 3) L'aggiudicatario dovrà depositare sul c/c della procedura il residuo prezzo (prezzo di aggiudicazione detratto l'importo per cauzione già versato); il termine per il deposito, se non indicato nell'offerta, è di 120 giorni dall'aggiudicazione; nello stesso termine dovrà essere versato un deposito (per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese poste a carico dello stesso aggiudicatario) pari al 15% del prezzo di aggiudicazione o nella diversa misura che sarà indicata dal Professionista Delegato; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata, presso la sede dell'ANVIPES, la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; nello stesso termine, in caso di assegnazione, l'assegnatario dovrà versare il congruaglio, sempre maggiorato del 15% per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese poste a suo carico.
- 4) L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 585 c.p.c., potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita (è possibile richiedere informazioni in proposito al Custode Giudiziario e al Professionista Delegato); in tal caso

dovrà darne esplicita comunicazione al Delegato stesso.

- 5) In caso di mancato versamento del prezzo nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con perdita della cauzione versata. Inoltre, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.

Sempre nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'omesso rilascio, nel termine predetto, delle informazioni prescritte comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, con perdita della cauzione versata. Anche in tal caso, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.

- 6) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal Professionista Delegato presso la sede dell'ANVIPES, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Delegato o al Custode giudiziario (come da circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. N. m_dg.DAG.06/12/2006.129650.U).

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle

leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Custode e dal Delegato (quest'ultimo presso la sede dell'ANVIPES).

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario (o dell'assegnatario) gli oneri fiscali, la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà (compenso che si intende regolato dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 227), nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

PUBBLICITA'

ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

- pubblicazione dell'annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- pubblicazione nei siti internet www.astalegale.net e www.asteannunci.it, gestiti, rispettivamente, da Astalegale.net S.p.A. e Gruppo Edicom S.p.A., almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte;
- pubblicazione, per estratto, sul periodico "NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA".

Per tutte le procedure, inoltre, verrà effettuata anche la seguente pubblicità integrativa e complementare:

- spot televisivo "Il Tribunale e le aste";
- campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblico;
- inserimento, a cura di Astalegale.net S.p.A., negli ulteriori canali di pubblicità complementare online, c.d. progetto "social media marketing", attraverso pubblicazione dell'estratto dell'avviso sui social networks e potenziamento della ricerca tramite Google.

Il Giudice dell'Esecuzione ha nominato Custode Giudiziario l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza Srl - Via Volto n. 63 - 36023 Costozza di Longare (VI) - Tel. 0444/953915 – Fax 0444/953552.

con l'incarico, tra l'altro di:

- fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell'immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla

vendita giudiziaria, anche fornendo ed inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;

- organizzare le visite (gratuite) all'immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
- fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell'offerta di acquisto;
- prestare assistenza agli interessati all'acquisto nell'imminenza dell'udienza fissata per l'esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l'aggiornamento sullo stato dell'immobile.

Per quanto sopra non espressamente previsto e/o indicato e per quanto nella presente fattispecie applicabile, sono da intendersi richiamate la circolare “Vendite immobiliari delegate – Disposizioni generali per le vendite telematiche” Prot. n. 4332/21 del 20.05.2021 (con parziale modifica Prot. n. 4635/21 del 01.06.2021) e la “CIRCOLARE DELEGATI 1/2017 – Disposizioni generali” del 16.01.2017, allegate al presente avviso.

Vicenza, 30.07.2026

IL PROFESSIONISTA DELEGATO
Notaio Dott. Carlo Santamaria Amato